



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di Tullio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2023 R.G.

promossa da

TIZIA rappresentata e difesa

dall'Avv. Enrico Patres

ATTRICE

nei confronti di

s.p.a., quale procuratrice speciale di SPV

rappresentata e difesa dall'Avv.

CONVENUTA

con l'intervento di

e s.p.a. (già s.p.a.),

rappresentate e difese dall'Avv.

TERZE INTERVENUTE

CONCLUSIONI

Per l'attrice, come da note di trattazione scritta in data 5.03.2024: "*NEL MERITO*

*Voglia quindi Codesto Ill.mo Giudicante: IN VIA PRINCIPALE Nei confronti di*

*Spv e della sua mandataria Spa: Accertare e dichiarare, per le*



motivazioni di cui in narrativa, la nullità, invalidità comunque giuridica inefficacia dell'atto di precetto opposto per carenza dei poteri di rappresentanza del suo sottoscrittore. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo ad \_\_\_\_\_ S.r.l. ed alla mandataria \_\_\_\_\_ Spa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'opposto precetto. Accertare e dichiarare che \_\_\_\_\_ S.r.l. è priva dei requisiti indicati all'art.106 del Testo Unico Bancario e all'art.2, commi 6 e 3 lett.c), Legge n.130/1999, con ogni derivata conseguenza processuale e di merito. Nei confronti delle intervenute \_\_\_\_\_ SPV srl e \_\_\_\_\_ Spa: Dichiararsi inammissibili, invalidi, comunque inefficaci gli interventi volontari spiegati da \_\_\_\_\_ SPV srl e \_\_\_\_\_ Spa, anche per loro difetto di legitimatio ad causam. IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'indeterminatezza e indeterminabilità del credito e per l'effetto, dichiarare l'invalidità dell'opposto precetto, con limitazione dell'efficacia alle somme che il Giudice determinerà come effettivamente dovute. IN OGNI CASO Competenze professionali di lite, spese ed anticipazioni, oltre a spese generali ed accessori di legge, integralmente rifuse, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore. 3 IN VIA ISTRUTTORIA Ordinarsi a parte convenuta/opposta l'esibizione ex art. 210 cpc del contratto di cessione del credito azionato con l'atto di precetto qui opposto".

Per \_\_\_\_\_ r.l. e \_\_\_\_\_ s.p.a., come da note di trattazione scritta in data 28.02.2024: "Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori".



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

TIZIA ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione preannunziata da \_\_\_\_\_ s.r.l. - a mezzo della procuratrice speciale \_\_\_\_\_ s.p.a. - con atto di precetto notificato in data 7.02.2023 e recante l'intimazione al pagamento della somma di euro 81.099,38, oltre interessi e spese.

L'attrice ha, nell'ordine, dedotto:

- la nullità del precetto, redatto e sottoscritto dal difensore di \_\_\_\_\_ s.p.a., per omessa allegazione della procura a questi conferita;
- l'assenza di prova della titolarità del credito in capo a \_\_\_\_\_ s.r.l. e della riconducibilità dello stesso all'oggetto della cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
- la mancata dimostrazione del conferimento a \_\_\_\_\_ del potere di agire in rappresentanza di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. per il credito *de quo*;
- l'assenza di prova dell'iscrizione di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. e di \_\_\_\_\_ s.p.a. all'albo ex art. 106 TUB;
- la nullità del titolo azionato esecutivamente ex art. 474 c.p.c. e la gratuità del mutuo;
- l'usurarietà degli interessi moratori e l'indeterminatezza delle somme richieste in atto di precetto.

L'attrice ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venga dichiarata la nullità del precetto.

\_\_\_\_\_, s.p.a., quale procuratrice di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l., ha diffusamente contestato le deduzioni attoree e chiesto il rigetto dell'opposizione.



Sono intervenute volontariamente in giudizio [redacted] SPV s.r.l. e [redacted] s.p.a.:  
l'una, per fare proprie difese e conclusioni della propria procuratrice e per  
ratificarne gli atti e, l'altra - iscritta all'albo ex art. 106 TUB e *master service* di  
[redacted] SPV s.r.l. -, per "confermare" di avere conferito a [redacted] s.p.a. la  
procura a svolgere tutte le attività di recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti  
oggetto della cessione in favore di [redacted] SPV s.r.l.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data  
7.03.2024 sulle conclusioni delle parti riportate in presenza.

L'opposizione proposta da [redacted] merita accoglimento per  
l'assorbente considerazione che [redacted] SPV s.r.l. non ha adeguatamente  
dimostrato di essere titolare del credito per il recupero del quale è stato notificato  
l'atto di precetto.

Il titolo esecutivo sul quale è fondata l'azione esecutiva preannunziata da  
SPV s.r.l. è il contratto del 27.12.2006, con il quale [redacted] Banca s.p.a. aveva  
mutuato la somma di euro 141.236,00 a [redacted] e [redacted], i  
quali avevano contestualmente garantito l'obbligazione restitutoria assunta  
mediante l'iscrizione di ipoteca di primo grado sugli immobili di loro proprietà  
siti in [redacted]

[redacted] SPV s.r.l. (e, per essa, la procuratrice [redacted] s.p.a.) ha dedotto di avere  
acquistato la titolarità del diritto di credito consacrato nel titolo in forza di un  
contratto di cessione stipulato ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999  
ed avente ad oggetto tutti i crediti di [redacted] s.p.a. derivanti da contratti di  
finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel  
periodo compreso tra il primo gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 ed i cui debitori



sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e segnalati in Centrale rischi ai sensi della circolare n. 139/1991, quali risultanti da apposita lista.

Il contratto di cessione in blocco non è stato prodotto in giudizio dalla convenuta.

Né questa ha documentato l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, che risulta prescritta dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, della legge n. 130/1999 e 58, comma 2, del testo unico bancario. X

I documenti prodotti da SPV s.r.l. per dimostrare la titolarità del diritto sono i seguenti:

- un documento apparentemente estratto dal sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it), che richiama la G.U. parte seconda n. 137 del 18 novembre 2021, nel quale si è dato "avviso di cessione di crediti pro-soluto" avente ad oggetto tutti i crediti di s.p.a. "derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021" quali risultanti da un lista "pubblicata sul seguente sito internet: <https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html>" (doc. n. 3);

- la pagina web del sito anzidetto (doc. n. 11);
- l'elenco dei crediti ceduti (doc. n. 12);
- la dichiarazione ricognitiva resa dalla banca cedente (doc. n. 8).

La deduzione della convenuta, secondo la quale tali documenti varrebbero a dimostrare in via indiziaria l'esistenza della cessione in proprio favore del credito *de quo*, non è fondata.



È pur vero che il contratto di cessione in blocco dei crediti non richiede forme speciali e che, quindi, la prova dello stesso è libera e può essere offerta anche per presunzioni (v. *ex multis* Cass. ord. n. 17944/2023; ord. n. 24798/2020; ord. n. 22151/2019).

Nondimeno, va considerato che la sola dichiarazione della pretesa cessionaria non è sufficiente né lo è la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge sulla cartolarizzazione.

La citata notificazione può rivestire valore indiziario unitamente ad altre risultanze di fatto soltanto in presenza di circostanze specifiche: quando ad esempio essa avvenga per iniziativa della parte cedente o quando risultino altre particolari ragioni che inducano a ritenere l’avviso un elemento che faccia presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione (v. Cass. ord. n. 17944/2023 citata).

Nel caso di specie, queste specifiche circostanze non ricorrono.

La pubblicazione dell’avviso di cessione risulta effettuata su iniziativa e richiesta di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. (e non di \_\_\_\_\_).

Nè esso rende di per sé verosimile il contratto di cessione.

Anzi.

Il sito internet ivi richiamato, da utilizzare per l’individuazione dei crediti ceduti, contiene una pagina *web* che, nella parte relativa a “\_\_\_\_\_ I” (l’unica che pare rilevante ai fini della disamina dei fatti di causa), rimanda ad un contratto di cessione stipulato fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. in data 3.05.2022 ai



sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 e dunque ad un contratto del tutto diverso da quello menzionato nell'avviso (e qui dedotto).

L'oggetto della cessione / è peraltro sostanzialmente sovrapponibile a quello della dedotta cessione perché riguarda tutti i crediti di s.p.a. derivanti da *"contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il primo gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 ... e segnalati in Centrale rischi ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991"* (si veda il documento n. 11 prodotto dalla stessa convenuta).

Le due cessioni (quella oggetto dell'avviso e quella cui rimanda la pagina web) presentano gli stessi criteri di classificazione dei crediti, sia sotto il profilo oggettivo sia, parzialmente, sotto il profilo temporale: la parziale differenza cronologica non è comunque rilevante nella specie, perché il mutuo fondiario oggetto di causa è stato stipulato in data 27.12.2006 (periodo ricompreso in entrambe le operazioni di cessione menzionate).

Ne consegue che né l'avviso di cessione né le indicazioni risultanti dalla pagina web di cui esso rimanda, risultano utilmente valorizzabili.

Nemmeno è valutabile il documento n. 20 di SPV s.r.l. perché depositato con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e quindi tardivamente (e senza alcuna illustrazione delle ragioni del ritardo): trattasi di documento che, in quanto rilevante ai fini della prova della titolarità del diritto di credito, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.



Privo di valenza, poi, è l'asserito elenco delle posizioni cedute: il documento n. 12 è un documento informale, consistente nella mera enumerazione di codici numerici, che potrebbe afferire a qualsivoglia cessione (compresa quella che ha coinvolto \_\_\_\_\_ SPV s.r.l.), e non è di formazione certa (si veda sul punto Cass. ord. n. 20739/2022).

In tale contesto, non è possibile attribuire un valore probatorio dirimente alla dichiarazione prodotta da \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. come documento n. 8.

Trattasi della dichiarazione redatta su carta intestata ad \_\_\_\_\_ e datata 11 maggio 2023, che dovrebbe valere a documentare la conferma da parte della cedente della cessione, in favore di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l., del credito *de quo*.

Il documento è la riproduzione del documento n. 6, già allegato alla comparsa di costituzione e risposta ma privo di qualsivoglia sottoscrizione.

Il documento n. 8 è sì sottoscritto, ma da un soggetto le cui funzioni non vengono indicate ed il cui potere di firma non è stato in alcun modo documentato: nello specifico, la convenuta non ha dimostrato che la persona che ha sottoscritto la dichiarazione (peraltro, dopo l'inizio del processo) rivesta il ruolo dedotto.

Né possono valere a dimostrarlo l'"attestazione" di cui al documento n. 9 ed il principio di non contestazione.

La detta attestazione sconta la medesima carenza del documento n. 8 perché reca la sottoscrizione di una persona le cui funzioni non sono nemmeno indicate.

Quanto al principio di non contestazione, è noto che la valenza dell'art. 115 c.p.c. è limitata ai soli fatti che entrino nella sfera di conoscenza e disponibilità della parte tenuta alla contestazione: e tali non possono essere considerati, rispetto alla





\_\_\_\_\_, il ruolo rivestito nell'ambito di \_\_\_\_\_ dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione ricognitiva in commento (doc. n. 8).

Peraltro, se si considera la scarsa attendibilità delle risultanze del sito internet di \_\_\_\_\_, deve escludersi che detta dichiarazione – all'evidenza successiva alla dedotta cessione ed all'inizio del processo – possa assurgere ad esclusivo mezzo di prova del contratto.

Il complessivo accertamento delle risultanze di fatto induce a ritenere che \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. non abbia assolto all'onere di dare puntuale e rigorosa prova dell'effettiva titolarità da parte sua del credito oggetto di causa

Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto della stessa di agire esecutivamente in danno di \_\_\_\_\_ sulla base del titolo azionato.

Le domande delle due società intervenute sono dichiarate inammissibili, in quanto estranee a ciascuna delle ipotesi previste dall'art. 105 c.p.c.

Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e delle due intervenute e sono liquidate con applicazione dei valori medi per ciascuna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di \_\_\_\_\_ SPV s.r.l. di agire esecutivamente in danno di \_\_\_\_\_ sulla base del titolo azionato;

dichiara l'inammissibilità delle domande delle terze intervenute;



condanna solidalmente la convenuta e le due intervenute alla rifusione, in favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali, che liquida in euro \_\_\_\_\_ a titolo di anticipazioni e in euro \_\_\_\_\_ a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Enrico Patres dichiaratosi antistatario.

Treviso, 17 settembre 2024

Il Giudice

